REGOLAMENTO (CE) N. 605/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/97 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2289/97 [6], è fissato un termine per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici di semina; che, per migliorare i controlli relativi alle superfici nonché i controlli relativi alle date del raccolto, previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71, è necessario dare agli Stati membri la facoltà di anticipare il termine succitato; che è opportuno armonizzare con altri settori le norme relative alla riduzione progressiva dell'aiuto connessa al superamento del termine di presentazione delle dichiarazioni della superficie di semina;

considerando che nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89 figura un elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre; che sono state iscritte nel catalogo comune delle sementi alcune nuove varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre; che, inoltre, sono state soppresse da tale catalogo alcune altre varietà attualmente comprese nell'elenco di cui all'allegato A; che appare opportuno tener conto delle suddette modifiche del catalogo, apportando le necessarie modifiche all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 reca, nell'allegato B, un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare dell'aiuto; che è necessario completare tale allegato poiché è stato constatato che alcune nuove varietà di canapa possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e per la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta ogni anno una dichiarazione della superficie di semina entro il 30 giugno per il lino ed entro il 15 luglio per la canapa. Lo Stato membro può fissare un termine precedente al 30 giugno per il lino e al 15 luglio per la canapa. In tal caso, lo Stato membro adotta il nuovo termine con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dello stesso e ne informa immediatamente la Commissione e gli operatori interessati.

Qualora la dichiarazione della superficie di semina sia presentata nei 25 giorni successivi allo scadere dei rispettivi termini, l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è ridotto dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo. Se la dichiarazione suddetta è presentata con oltre 25 giorni di ritardo, non viene concesso alcun aiuto.»

2) L'allegato A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

Elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre

Angelin	Ilona
Argos	Laura
Ariane	Marina
Aurore	Martta
Belinka	Natasja
Diane	Nike
Electra	Opaline
Elise	Raisa
Escalina	Regina
Evelin	Viking
Hermes	Viola»

3) L'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 è completato dalle seguenti varietà: «Kompolti», «Uso 31», «Beniko» e «Lovrin 110».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
[2] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.
[4] GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 1.
[5] GU L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.
[6] GU L 315 del 19. 11. 1997, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione